01-GIU-2023
da pag. 26 / foglio 1

ItaliaOggi

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

La Riscossione diventerà lampo

06901 06901

La riscossione delle imposte dichiarate e non versate diventerà lampo. Grazie alla velocizzazione della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi all'agenzia delle entrate sarà in grado di anticipare il recupero delle imposte dichiarate e non versate spontaneamente (totalmente o parzialmente) attraverso l'invio degli avvisi bonari "flash".

Dalla liquidazione dei dichiarativi velocizzata vi sarà anche la possibilità di anticipare i tempi per intercettare le imposte omesse attraverso l'elaborazione e l'invio in tempi rapidi delle lettere di compliance e degli avvisi di accertamento.

Questo è uno dei principali interventi previsti nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2023-2025, documento redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in diretta attuazione del PNRR (il piano nazionale di ripresa e resilienza) firmato lo scorso 17 maggio e trasmesso al Senato il 23 maggio.

Come riportato nel documento, oltre al chiaro effetto sulla riscossione delle imposte, l'implementazione della liquidazione delle dichiarazioni avrebbe anche un risvolto "pro contribuente" permettendo l'accelerazione anche dell'erogazione dei rimborsi delle imposte dirette.

Dall'altro lato però la velocizzazione della liquidazione delle dichiarazioni con la correlata diminuzione dei tempi necessari per la riscossione delle imposte, rischia però di rivelarsi una pratica che mal si concilia con l'istituto del ravvedimento operoso, strumento che consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dovuti beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Attualmente infatti il ravvedimento operoso disciplinato all'articolo 13 del Dlgs 472/1997 consente ai fruitori di regolarizzare i versamenti dichiarati ma omessi o parzialmente effettuati, con sanzioni ridotte che possono arrivare al 5% dell'importo non versato se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Come già accaduto in occasione dell'introduzione e dell'utilizzo delle LIPE, le liquidazioni periodiche iva, che hanno permesso all'agenzia delle entrate di avere quasi in tempo reale i dati dell'iva a debito (o a credito) dei contribuenti velocizzando enormemente i tempi di invio dei c.d. avvisi bonari relativi ai versamenti IVA mensili e trimestrali, anche in questo caso ridurre i tempi della riscossione delle imposte dirette significa tagliare ai contribuenti i tempi per l'utilizzo del ravvedimento operoso.

Se infatti la differenza sui tempi di recupero delle imposte può risultare notevole, anche l'aggravio di costi (le sanzioni) sui contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione tramite l'utilizzo del ravvedimento sarà non di poco conto.

Va considerato infatti che attualmente la prima richiesta di pagamento tramite avviso bonario non viene presentata ai contribuenti prima di un anno dall'invio della dichiarazione e cioè permette agli stessi, in caso di imposte dichiarate e non versate, di regolarizzare i pagamenti con sanzione ridotta nella misura del 3.75% se il versamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Qualora venisse velocizzato il processo di liquidazione delle dichiarazioni accorciando i tempi della riscossione, il contribuente potrebbe non riuscire ad utilizzare il ravvedimento con sanzione del 3.75% poiché "anticipato" da una comunicazione di irregolarità carica della sanzione del 10% inviata dall'agenzia delle entrate con un chiaro aggravio di costi.

Va detto però che come già accade per la riscossione dell'iva mensile/trimestrale, l'agenzia delle entrate prima dell'emissione della comunicazione di irregolarità invia al contribuente la lettera di compliance chiedendo informazioni circa il mancato versamento dell'imposta e consentendo comunque l'utilizzo del ravvedimento sebbene però con tempistica "tagliata".

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674

Superficie 34 %